



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
55	16/04/2020	17	5

Oggetto:

D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. art. 29 octies Titolo III bis - Riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per lo stabilimento ubicato in Nusco (Av) Z.I. loc.ta' F1-F2

Gestore: ASIDEP srl

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO:

CHE con D.D. n. 204 del 30/12/2009, integrato e modificato con D.D. n.196 del 29/06/2010 , D.D. n. 11 del 23/01/2013 e D.D. n. 75 del 22/12/2014, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Consorzio ASI di Avellino, in qualità di proprietario dell'impianto, e alla ex Società C.G.S. Scarl, in qualità di Gestore, per l'installazione IPPC 5.3 lett. a) di trattamento rifiuti liquidi ubicato in Area ASI F1-F2 del comune di Nusco (AV), con capacità superiore a 50 T/g, con trattamento biologico e chimico-fisico, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) Scarico in corpo idrico superficiale tabella 3 all.V del D.lgs 152/2006 periodo dal 1 novembre al 30 aprile:

- i rifiuti liquidi non devono eccedere i 750 mc/d;
- il trattamento del percolato (CER 19.07.03) non deve eccedere i 120 mc/d;
- il trattamento degli altri rifiuti liquidi, diversi dal percolato, non deve eccedere i 630 mc/d;
- l'accumulo in pretrattamento del percolato (CER 19.07.03), deve essere al massimo di 400 mc/d.

b) Scarico a suolo tabella 4 all. V del D.Lgs. 152/2006, periodo dal 1 maggio al 31 ottobre:

- i rifiuti liquidi non devono eccedere i 420 mc/d;
- il trattamento del percolato (CER 19.07.03) non deve eccedere i 120 mc/d;
- il trattamento degli altri rifiuti liquidi, diversi dal percolato, non deve eccedere i 300 mc/d;
- l'accumulo in pretrattamento del percolato (CER 19.07.03), deve essere al massimo di 400 mc/d;

CHE con nota prot. 649718 del 16/10/2018 dell'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino è stato comunicato al Consorzio ASI di Avellino e al Gestore C.G.S. Scarl l'avvio del Riesame delle condizioni dell'autorizzazione AIA con l'obbligo di presentare entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione, pena la scadenza dell'autorizzazione stessa, le informazioni di cui all'art. 29 ter comma 1 D. Lgs. 152/06, unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa istruttoria calcolata in base all'allegato II al D.M. 58 del 06/03/2017;

CHE con nota prot. 189586 del 25/03/2019 dell'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino è stato preso atto del cambio gestore da C.G.S. Scarl in liquidazione ad Asidep s.r.l. per affitto di ramo d'azienda e con nota prot. 505207 del 13/08/2019 dell'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino è stato preso atto della sostituzione dell'Amministratore delegato della società Asidep srl dal dott.re Umberto Pasquale Benezzi al dott.re Gaetano Airone;

CHE la Società Asidep s.r.l. presentava in data 29/03/2019 istanza di "Riesame con valenza di Rinnovo" e modifica non sostanziale dell'autorizzazione AIA, acquisita agli atti della scrivente U.O.D. con prot. n. 0229564 del 09/04/2019, per l'impianto IPPC 5.3 lett a) - trattamento rifiuti liquidi e con l'aggiunta del punto 6.11 – Depurazione reflui industriali – per l'impianto ubicato in Area ASI F1-F2 – Nusco (AV);

CHE la Società Asidep s.r.l. ha trasmesso, pena l'irricevibilità della suddetta istanza, dichiarazione asseverata per le spese istruttorie, con la relativa distinta di pagamento per un importo di € 11.450,00, e l'impegno al conguaglio della stessa;

CHE con avviso prot. n. 242425 del 15/04/2019, questa UOD ha comunicato l'avvio del procedimento;

PRESO ATTO:

CHE l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" ai sensi della convenzione stipulata con la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – ora Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali - fornisce assistenza tecnica a questa UOD nelle istruttorie delle pratiche di AIA con convenzione rinnovata con D.D. n.508 del18/10/2017 fino al 31/12/2019 e D.D. 232 del 12/11/2019 fino al 31/12/2021;

CHE la Società Asidep s.r.l. ha prodotto la relazione di verifica di sussistenza dell'obbligo della redazione della "Relazione di Riferimento", al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di cui all'art. 5 comma 1 lettera v- bis del D. Lgs.152/2006, in cui è riportato che "la Società Asidep s.r.l. non è tenuta alla redazione della Relazione di riferimento";

CONSIDERATO CHE:

CHE con nota della scrivente UOD del 21/05/2019 prot. n.0319726 è stata regolarmente convocata la prima seduta della Conferenza di servizi per il giorno 25/06/2019;

CHE con nota prot. n.304 del 24/06/19, acquisita al protocollo di questa UOD al n.401392 del 25/06/2019, la Società Asidep s.r.l., nel comunicare che l'impianto de quo sarebbe stato interessato da lavori di manutenzione straordinaria, finanziati con D.D. n. 185 del 06/04/2018 con fondi a valere sui fondi POC 2014/2020, faceva istanza di deroga ai limiti di emissione allo scarico ai sensi della DGR n. 259 del 29/05/2012;

CHE nella prima seduta della Conferenza di servizi convocata per il giorno 25/06/2019, il Presidente, presentato il progetto così come proposto dalla Società, ai fini del Riesame con valenza di rinnovo, ascoltati gli Enti partecipanti, per quanto di rispettiva competenza, nonché valutato il rapporto tecnico istruttorio dell'Università, acquisito in pari data al protocollo regionale n. 400490, illustrato dal Prof. Musmarra, che ha richiesto integrazioni e chiarimenti, invitava la Società ad integrare la documentazione presentata come richiesto invitandola ad indicare puntualmente le opere impiantistiche migliorative a farsi, con relativo crono-programma realizzativo ed espresso riferimento al permesso a costruire rilasciato dal comune di Nusco, distinto per F1 e F2, a fornire gli opportuni chiarimenti in merito alla nota dei Vigili del Fuoco di Avellino, della Soprintendenza, nonché dell'ARPAC Dipartimento di Avellino relativa al piano di monitoraggio, chiedendo altresì di aggiornare la documentazione relativa alla Verifica di sussistenza dell'obbligo di redigere la Relazione di riferimento alla luce del nuovo D.M. 104/2019, nonché in merito alle linee regionali antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/5/2019, assegnando un termine di 60 giorni per la presentazione degli stessi;

CHE con nota prot. 406975 del 27/06/2019, l'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino riscontrava la richiesta, da parte della Società, di deroga ai limiti allo scarico, acquisita al protocollo regionale al n.401392 del 25/06/2019, precisando che le opere di efficientamento del processo depurativo dovevano essere analiticamente descritte nell'ambito del procedimento di riesame in corso e debitamente autorizzate, mentre la sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche poteva essere permessa a condizione che non venissero apportate modifiche a quanto già autorizzato;

CHE con nota prot. n.421 del 17/07/19, acquisita da questa UOD, in pari data, al n.0454164, la Società Asidep s.r.l. comunicava che la sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche, previste come lavori di manutenzione straordinaria, non avrebbero apportato alcuna modifica a quanto già autorizzato e che dalla data di inizio lavori, sino al completamento degli stessi, non sarebbero stati conferiti e/o trattati rifiuti liquidi da terzi;

CHE con nota del 22/08/2019 prot. n. 0510340 la scrivente UOD chiedeva all'ARPAC Dipartimento di Avellino di emettere il proprio parere, ai sensi della DGR n. 259 del 29/05/2012, da inoltrare direttamente alla Società, in merito al periodo di deroghe dei limiti di emissione allo scarico e per i tempi previsti come richiesti dalla Società, avendo cura di notiziare al contempo la scrivente UOD;

CHE la Società Asidep s.r.l. con nota prot. reg. n. 570/2019 del 26/08/2019, acquisita agli atti della UOD al prot.n.0513839 del 27/08/2019 e successiva integrazione volontaria prot. reg. n.0609761 del 10/10/2019, ha trasmesso la documentazione richiesta nella prima seduta di conferenza dei servizi tenutasi in data 25/06/2019, completa di elaborati tecnici che sostituisce di fatto la precedente;

CHE con nota prot.n.728/19 del 27/09/2019, acquisita dalla UOD il 30/09/2019 prot. n. 0580524 la Società Asidep s.r.l. ha dichiarato che l'attività principale relativa alla gestione dei rifiuti liquidi non pericolosi (IPPC 5.3 lett. a) non ricade nella disciplina di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 e pertanto non tenuta all'adeguamento previsto dalle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n.223 del 20/05/2019, precisando altresì, che nell'installazione AIA è presente un'apparecchiatura per la quale è in corso di presentazione SCIA ai fini della sicurezza antincendio ai sensi della vigente normativa;

CHE con nota del 08/10/2019 prot. n. 601256 la scrivente UOD comunicava al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino la nota di cui sopra per l'attività di controllo e di competenza;

CHE con nota acquisita al protocollo regionale n.0654221 del 30/10/2019, l'ARPAC, in merito all'istanza di deroghe ai limiti tabellari dello scarico in corpo idrico superficiale per effetto dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto, esprimeva parere a determinate condizioni e segnatamente:

“dall'inizio dei lavori sulle unità biologiche a fanghi attivi, da comunicare preventivamente ad Arpac, per un periodo di trenta giorni, deroghe del 50% ai limiti tabellari per i parametri BOD5, COD; Azoto ammoniacale, Azoto nitrico ed Azoto nitroso e del 20% sugli stessi parametri per ulteriori trenta giorni per la messa a regime. per i restanti periodi dei lavori, stante la possibilità di mantenere in esercizio le sezioni di trattamento dei reflui, si ritiene che la società sia tenuta al rispetto dei limiti tabellari indicati in decreto”;

CHE questa UOD ha provveduto a convocare con nota prot. n. 620023 del 16/10/2019 la seduta decisoria della Conferenza di servizi per il giorno 05/11/2019;

CHE con nota della UOD prot.n. 0674757 dell'08/11/2019 si trasmetteva, via pec, alla Società Asidep la nota ARPAC del 30/10/2019 con l'invito alla Società a rispettare le condizioni dettate dall'Agenzia nella medesima nota, in particolare in merito ai limiti tabellari dello scarico;

CHE nella seduta del 5/11/2019, il prof. Musmarra consegnava il rapporto tecnico istruttorio acquisito in pari data al prot. n.0664867 con il quale esprimeva una valutazione pienamente favorevole, ritenendo altresì necessario che, prima del rilascio del decreto autorizzativo, venisse integrata la relazione "U" come indicato nel medesimo rapporto e che la verifica delle emissioni gassose avesse una periodicità semestrale e *venisse presentata la Relazione di riferimento entro 12 mesi dall'emissione del provvedimento autorizzatorio atteso che non appaiono esaustive quelle di cui all'allegato Y*;

si acquisiva il parere del Comando Provinciale dei VV.FF di Avellino prot. n. 020341 del 30/10/2019, acquisito dalla UOD al prot. n.0656536 in pari data, con richiesta di integrazioni; si acquisiva il parere favorevole della Provincia di Avellino del 31/10/2019 prot. n. 32697 agli atti della UOD al prot. n. 0660351 del 04/11/2019; il Presidente altresì in tale seduta dava lettura della nota ARPAC dipartimento di Avellino acquisita in pari data al prot.n. 0665201, con richiesta di integrazioni riferite al Piano di monitoraggio e controllo. Il Presidente, pertanto, preso atto delle varie dichiarazioni espresse dagli Enti presenti e/o con note, dichiarava chiusi i lavori della conferenza di servizi con efficacia immediata di approvazione del progetto di riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell'AIA, con le seguenti prescrizioni:

-) provvedere entro sei mesi dalla emanazione del decreto autorizzativo all'aggiornamento della relazione di valutazione di esclusione dall'obbligo della relazione di riferimento con campionamenti del suolo in conformità alla normativa di riferimento;

-) prima dell'avvio dell'esercizio del gruppo elettrogeno di emergenza, definire con i VV.FF. gli adempimenti ex art. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011;

-) è fatto obbligo al Gestore, al termine dei lavori di adeguamento ed efficientamento impiantistico, di trasmettere alla scrivente U.O.D., al Comune di Nusco ed al dipartimento ARPAC di Avellino apposita perizia tecnica asseverata di conformità dei lavori realizzati con quelli autorizzati, e di comunicare agli stessi Enti la data di ripresa esercizio relativamente alla gestione rifiuti, allo stato sospesa.

il Presidente precisava altresì che l'emissione del provvedimento autorizzativo restava comunque subordinato alla trasmissione con ogni urgenza a cura del Gestore di:

-) revisione del Piano di monitoraggio e controllo sulle basi delle indicazioni fornite dall'ARPAC Dipartimento di Avellino e dell'Università e segnatamente controllo semestrale delle emissioni gassose;

-) integrazione della relazione "U" come richiesto ai primi due punti del rapporto tecnico istruttorio dell'Università;

-) richiesta, qualora non sia stato fatto in passato, del parere dell'Organo di Vigilanza ex art. 67 D.Lgs. 81/2008;

CONSIDERATO

CHE l'elenco dei codici CER ed il quantitativo trattabile è invariato rispetto a quello dell'ultimo decreto di aggiornamento D.D. n. 75/2014, non è stata alterata la capacità dell'impianto;

CHE la modifica non sostanziale consiste:

- inserire un sistema terziario di finissaggio (adeguamento alle BAT) in F2 a valle del processo di trattamento prima dello scarico finale;

- inserire nell'Unità, di pre - trattamento percolato in F1, degli aeratori sommersi realizzati per mezzo di piattelli a micro bolle alimentati da compressori;

- prevedere l'installazione di un secondo serbatoio di accumulo di rifiuti LB in F1, di capacità di 30 mc;

- aggiunta del punto IPPC 6.11;

CHE in merito alle emissioni in atmosfera la precedente autorizzazione prevedeva esclusivamente 4 punti di emissioni diffuse da monitorare, mentre il riesame, fermo restando i 4 punti di emissioni diffusa, ha inteso convogliare le emissioni originate dalle nuove coperture previste dalla vasca del comparto biologico e dell'unità di digestione aerobica del fango dotando i rispettivi camini di sistema di abbattimento come da scheda L;

CHE in merito alle emissioni allo scarico (cap.II del Titolo IV della parte terza del Dlgs 152/2006 e ss. mm. ii.), la portata e la qualità dello scarico in corpo idrico superficiale/suolo è rimasta invariata rispetto alla precedente autorizzazione, incluse le prescrizioni;

CHE in data 20/12/2019 prot. n.103919, acquisita al prot. n. 0784090 del 23/12/2019, la Società Asidep s.r.l. ha trasmesso tutta la documentazione aggiornata, come richiesto nell'ultima seduta della Conferenza di Servizi e segnatamente:

- Y2 Relazione Tecnica Generale;
- All. U – verifica efficienza, completo di dettagli tecnici afferenti sia la copertura delle vasche e degli Scrubber da realizzare in F1;
- All. D Documento descrittivo e prescrittivo;
- Y3 – Piano di monitoraggio e controllo PMC Rev. 03;
- All. 10 – Scheda I – Rifiuti.

CHE con nota del Prof. Dino Musmarra dell'Università Luigi Vanvitelli, del 08/01/2020, acquisita agli atti della UOD prot. n. 0013613 del 09/01/2020, il medesimo dopo aver valutato gli atti integrativi di cui sopra ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto IPPC de quo.

CHE con nota del 20 gennaio 2020, acquisita agli atti della UOD prot. n.0038004 del 21/01/2020, l'Arpac richiedeva integrazioni/correzioni del Piano di monitoraggio e controllo per l'approvazione dello stesso, comunicata ad Asidep con nota della UOD prot. n. 0045601 del 23/01/2020.

CHE in data 05/02/2020 acquisita dalla UOD al prot.n. 0077535 del 06/02/2020 la Società Asidep trasmetteva tutta la documentazione aggiornata, come richiesto anche alla luce della sudetta nota ARPAC e segnatamente:

PMeC rev. 04 del 05/02/2020

Relazione tecnica generale rev. 04 del 05/02/2020

Allegato D (documento descrittivo e prescrittivo) rev. 04 del 05/02/2020

Allegato10 scheda "I" Rifiuti rev. 04 del 05/02/2020

Allegato 7 scheda "F" rev. 03 del 23/12/2019

CHE con nota pec del 02/03/2020, acquisita agli atti della UOD prot.n.0134934 del 02/03/2020, Arpac ha espresso il proprio parere favorevole al PMC Rev. 04 del 05/02/2020, con le seguenti prescrizioni:

effettuare un monitoraggio della matrice suolo sin dal primo anno dal rilascio del provvedimento de quo trasmettendone le risultanze ad Arpac ed a questa Uod;

prevedere un ulteriore punto di campionamento, a monte ed a valle dell'impianto per entrambe le matrici (suolo ed acque sotterranee).

CHE per l'attività di gestione rifiuti nell'installazione di Nusco è vigente una polizza fidejussoria rilasciata da Elba Assicurazioni SpA con scadenza al 29/12/2020 e capitale garantito pari a 56.250 €;

RITENUTO

CHE nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti nella Conferenza di Servizi, a seguito della trasmissione dei relativi verbali, per cui si intendono acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, L.241/90 e s.m.e i;

CHE alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per autorizzare il riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, titolo III bis e ss.m.m.ii., alla Società Asidep s.r.l., in qualità di Gestore IPPC, con sede legale in Avellino alla contrada Campo Fiume 2/A e installazione nel Comune di Nusco (AV) Zona industriale F1 e F2, per l'attività IPPC 6.11 e 5.3 a), la cui titolarità dell'impianto si intesta al Consorzio ASI della Provincia di Avellino;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è pubblicato secondo le modalità di cui alla L.R. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017"

Visto

- a) tutti gli atti richiamati che qui si intendono integralmente riportati;
- b) il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in

- cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs. 59/05;
- c) il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli all'art. 33, c.3 bis, del titolo V del D.Lgs. 152/2006, ss.mm.i
 - d) la convenzione stipulata tra la Università della Campania "Luigi Vanvitelli", che fornisce assistenza tecnica a questa U.O.D. nelle istruttorie delle pratiche A.I.A., e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ora Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali;
 - e) il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, vigente dal 11/04/2014 che, da ultimo, ha modificato il titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le A.I.A.;
 - f) la L. 241/90 e ss.mm.ii.
 - g) la D.G.R. n. 49 del 06/02/2019 con la quale vengono conferiti gli incarichi di responsabile delle UOD;
 - h) il D.G.R. n.313 del 22 marzo 2016, di conferimento dell'incarico di responsabile della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino al dott. Antonello Barretta;

Alla stregua del parere istruttorio a firma della Prof. Dino Musmarra, incaricato del supporto tecnico-scientifico per conto dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", allegato al decreto de quo, delle risultanze della Conferenza dei Servizi svolta, nonché della proposta di adozione del presente provvedimento, avanzata dal Responsabile del procedimento, dott.ssa Rosanna Dattoli e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Responsabile del Procedimento con prot.n. 0168027 del 20/03/2020 (alla quale sono allegati le dichiarazioni, rese da questi, dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, per il presente procedimento); per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende interamente trascritto e riportato

DECRETA

1) di rilasciare alla Società Asidep con sede legale in C. da Campo Fiume 2/A - Zona industriale Pianodardine Avellino (AV) e impianto ubicato nel Comune di Nusco (AV) Area industriale F1 e F2, Amministratore sig. Gaetano Airone, Gestore IPPC dell'installazione la cui proprietà del sito si intesta al Consorzio ASI della Provincia di Avellino, l'autorizzazione di riesame con valenza di rinnovo e di modifiche non sostanziali, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, titolo III bis e ss.m.m.ii., dell'autorizzazione A.I.A., già rilasciata con D.D. n. 204 del 30/12/2009 e successive decretazioni per l'attività IPPC 5.3 a) e dell'aggiunta del punto 6.11 - Depurazione di reflui industriali e trattamento rifiuti liquidi in conto terzi con capacità superiore a 50 T/g, con trattamento biologico e chimico-fisico, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) Scarico in corpo idrico superficiale tabella 3 all.V del D.lgs 152/2006 periodo dal 1 novembre al 30 aprile:

- i rifiuti liquidi non devono eccedere i 750 mc/d;
- il trattamento del percolato (EER 19.07.03) non deve eccedere i 120 mc/d;
- il trattamento degli altri rifiuti liquidi, diversi dal percolato, non deve eccedere i 630 mc/d;
- l'accumulo in pretrattamento del percolato (EER 19.07.03), deve essere al massimo di 400 mc/d;
- il quantitativo massimo di rifiuti liquidi a bassa biodegradabilità in stoccaggio (modalità D15) non deve eccedere 80 tonnellate/d, distinte per tipologia CER:
 - 30 tonnellate per il raggruppamento EER 19.06.03 – 19.06.04 – 19.06.05
 - 30 tonnellate per il raggruppamento EER 08.03.13 – 08.03.18 - 02.03.01
 - 20 tonnellate per il raggruppamento EER 04.01.04 - 04.01.05 – 04.01.06

Le altre tipologie di rifiuti, a bassa biodegradabilità, saranno gestite attraverso le operazioni in D8-D9

b) Scarico a suolo tabella 4 all. V del D.Lgs. 152/2006, periodo dal 1 maggio al 31 ottobre:

- i rifiuti liquidi non devono eccedere i 420 mc/d;
- il trattamento del percolato (EER 19.07.03) non deve eccedere i 120 mc/d;
- il trattamento degli altri rifiuti liquidi, diversi dal percolato, non deve eccedere i 300 mc/d;
- l'accumulo in pretrattamento del percolato (EER 19.07.03), deve essere al massimo di 400 mc/d;
- il quantitativo massimo di rifiuti liquidi a bassa biodegradabilità in stoccaggio (modalità D15) non deve eccedere 80 tonnellate/d, distinte per tipologia CER:
 - 30 tonnellate per il raggruppamento EER 19.06.03 – 19.06.04 – 19.06.05
 - 30 tonnellate per il raggruppamento EER 08.03.13 – 08.03.18 – 02.03.01

Le altre tipologie di rifiuti liquidi, a bassa biodegradabilità, saranno gestite attraverso le operazioni in D8 e D9;

2) di provvedere:

- entro sei mesi dalla emanazione del decreto autorizzativo all'aggiornamento della relazione di valutazione di esclusione dall'obbligo della relazione di riferimento con campionamenti del suolo in conformità alla normativa di riferimento;
- prima dell'avvio dell'esercizio del gruppo elettrogeno di emergenza, definire con i VV.FF. gli adempimenti ex art. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011;
- al termine dei lavori di adeguamento ed efficientamento impiantistico, è fatto obbligo al Gestore di trasmettere alla scrivente U.O.D., al Comune di Nusco ed al dipartimento ARPAC di Avellino apposita perizia tecnica asseverata di conformità dei lavori realizzati con quelli autorizzati, e di comunicare agli stessi Enti la data di ripresa esercizio relativamente alla gestione rifiuti, allo stato sospesa.

3) di autorizzare la Società Asidep s.r.l. al trattamento dei rifiuti liquidi con i seguenti codici EER di cui all'allegato D capitolo "rifiuti" rev. 04 del 05/02/2020, acquisita al prot. n. 077535 del 06/02/2020, per un quantitativo annuo massimo trattabile pari a 273.750 t/annue;

4) di precisare che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto definitivo, comprensivo di tutte le integrazioni e prescrizioni richieste nell'iter procedimentale, presentato dalla Società ASIDEP s.r.l..

5) di vincolare, altresì, la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate negli allegati di seguito indicati:

- - Allegato 1: Documento descrittivo e proposta di documento prescrittivo con applicazioni BAT Rev. 04 del 05/02/2020;
 - Allegato 2: Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 04 del 05/02/2020;
 - Allegato 3: Scheda I – Rifiuti – rev. 04 del 05/02/2020;
 - Allegato 4: Scheda H scarichi idrici rev.02 del 10/10/2019
 - Allegato 5: Scheda F Sostanze, preparati e materie prime utilizzate rev.04 del 05/02/2020
 - Allegato 6 :Scheda L emissioni in atmosfera;
 - Allegato 7:Rapporto istruttorio definitivo dell'Università Luigi Vanvitelli del 05/11/2019 prot.n. 0664867;

6) di stabilire che:

- la Società Asidep s.r.l., in qualità di Gestore IPPC, è tenuta entro trenta giorni dalla ricezione del presente atto alla presentazione di nuova polizza fidejussoria, ad essa intestata, con scadenza al 29/12/2030 per l'attività di gestione rifiuti nell'installazione di Nusco, sia per l'attività 5.3 a) che per la 6.11;
- ai sensi dell'art. 29 octies, c.3 lett.D del D.Lgs. 152/06, ss.mm.ii., la presente autorizzazione sarà sottoposta a riesame, trascorsi i termini previsti dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, vigente dal 11/04/2014 che, da ultimo, ha modificato il titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le A.I.A.;
- la Società ASIDEP s.r.l., trasmetta alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, all'ARPAC Dipartimento di Avellino ed al Comune di Nusco, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità, nello stesso riportata;
- entro il trenta gennaio di ogni anno la Società Asidep s.r.l. è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino le risultanze del Piano di Monitoraggio, relativi all'anno solare precedente, su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DRP 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;
- la Società Asidep s.r.l., è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, pena la decadenza dell'autorizzazione, determinate secondo il D.M. 6 marzo 2017 n. 58 e s.m.i. E da quanto stabilito dalla Regione Campania, come segue:
 - a) prima della comunicazione prevista dall'art.29-decies, comma 1 e 2, D.Lgs. 152/06 per la nuova attività, allegando alla stessa la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
 - b) entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo competente (ARPAC);

- l'A.R.P.A. Campania effettui i controlli con cadenza prevista dal calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del D.Lgs. 46/2014. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;
- il Gestore deve custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo Stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
- in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06;
- la presente autorizzazione, non esonera la Società Asidep s.r.l., dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione;

7) di disporre che l'autorizzazione A.I.A., rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 204 del 30/12/2019 e modificata con D.D. n. 11 del 23/01/2013 e D.D. n. 75 del 22/12/2014, viene assorbita dal presente provvedimento, pertanto, dalla data di emissione, cessa la validità dei suddetti decreti e di dare atto che il Gestore dell'impianto resta unico responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato;

8) di precisare che tale autorizzazione è rilasciata, con validità di riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale, ai sensi del D.Lgs 46/2014, sulla scorta dei dati comunicati da Asidep s.r.l., e approvati in Conferenza dei Servizi;

9) di notificare il presente atto alla Società Asidep s.r.l., in qualità di Gestore IPPC, e al Consorzio ASI di Avellino, in qualità di proprietario dell'installazione;

10) di disporre la messa a disposizione del pubblico presso gli Uffici della scrivente Unità Operativa Dirigenziale, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., del presente atto e della relativa documentazione;

11) di inviare copia del presente provvedimento al Comune di Nusco (AV), all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.- Dipartimento Provinciale di Avellino e all'A.S.L. Avellino, al Comando dei VV del FF, per quanto di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, nonché alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

12) di inoltrare il presente provvedimento alla "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2017;

13) di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

dr. Antonello Barletta